



COMUNE DI CASALE MARITTIMO

(Provincia di Pisa)

Via del Castello n°133 - Telefono 0586-653411 - Fax 0586/653444

CF. 83000370508 P.I. 00371450503

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE
DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2019**

Scadenza 29 Giugno 2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA/ CONTABILE

Visti:

- l'articolo 11 della Legge 9 Dicembre 1998 n. 431, che istituisce il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione";
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 Giugno 1999;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 414 del 10 Maggio 2016 "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della Legge 431/98 - Criteri e procedure per la ripartizione e l'erogazione delle risorse";
- Vista la Delibera G.R. n. 581 del 06/05/2019;
- la deliberazione di Giunta del Comune di Casale Marittimo (Pi), n. 56 del 15/05/2019 ;
- la determina del Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile n. 137 del 24/05/2019, di approvazione del presente Bando e del Modello di domanda;

RENDE NOTO

che dal **25 Maggio 2019 al 29 Giugno 2019 (compresi)**, è possibile presentare domanda di contributo ad integrazione del canone di locazione, secondo quanto disposto dal presente Bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione al contributo

Possono partecipare i cittadini che dimostreranno di avere, alla data di pubblicazione del presente Bando, i seguenti requisiti:

1) di avere la residenza anagrafica nel Comune di Casale Marittimo (Pi), nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione, con riferimento al quale si richiede il contributo;

2) di essere cittadino/a italiana oppure cittadino/a di uno Stato appartenente all'Unione Europea oppure di essere cittadino/a di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di soggiorno) o permesso di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore ad un anno(D.Lgs 286/98);

3) di non essere titolare (tutti i componenti il nucleo familiare) di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili o quote di essi ad uso abitativo ubicati nel territorio nazionale o all'estero, ai sensi della lettera d) della Tabella A) allegata alla L.R.T. n. 96/1996 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente ai sensi della lettera e) della Tabella A) allegata alla L.R.T. n. 96/1996. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE. Il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le Amministrazioni interessate.

4) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 Km. dal Comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati

ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;

5) Le disposizioni di cui ai numeri 3) e 4) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

6) che il valore del Patrimonio mobiliare non è superiore a 25.000,00 euro dichiarato ai fini ISEE. Tale valore si calcola applicando al valore del Patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

7) che il Patrimonio complessivo composto dalla somma del Patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati precedentemente non supera il limite di € 40.000,00;

8) di essere in possesso di un contratto di locazione ad uso abitativo, redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula, regolarmente registrato all'Ufficio delle Entrate e comunque in regola con il pagamento dell'imposta annuale di registrazione o per il quale il proprietario si è avvalso, comunicandolo al conduttore, del regime della "cedolare secca", relativo ad un alloggio di proprietà privata (con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) o pubblica (con esclusione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica disciplinati dalla L.R. n. 96/1996), ubicato nel Comune di Casale Marittimo (Pi), adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente. Non sono ammissibili i contratti ad uso foresteria e i contratti stipulati esclusivamente per finalità turistiche.

9) di essere in possesso di attestazione ISE/ISEE in corso di validità. I soggetti aventi diritto sono collocati nelle fasce di reddito A e B sulla base dei seguenti criteri:

- **Fascia A):** valore ISE del nucleo familiare uguale o inferiore all'importo corrispondente a Euro **13.338,26** (corrispondente a due pensioni minime INPS) per l'anno 2019, (Tabella R1 Circolare INPS n. 122 del 27.12.2018) rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, risulti non inferiore al 14%;
- **Fascia B):** valore ISE del nucleo familiare compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2019 e l'importo di Euro **28.684,36**, (di cui al punto 3.1.lettera d) allegato A alla delibera G.R. 581/2019), rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, risulti non inferiore al 24% e valore ISEE non superiore al limite stabilito dalla Regione Toscana per l'accesso agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (Euro 16.500,00).

| | VALORE ISE | VALORE ISEE | INCIDENZA CANONE ANNUO SUL VALORE ISE |
|----------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| FASCIA A | fino a €. 13.338,26 | | non inferiore al 14% |
| FASCIA B | da €. 13.338,26 ad €. 28.684,36 | fino a €.16.500,00 | non inferiore al 24% |

NB: I valori ISE ed ISEE devono essere autocertificati in sede di domanda e quindi dovrà essere cura del richiedente fornire anche il **numero di Protocollo INPS delle relative attestazioni**, indispensabile per i dovuti accertamenti d'ufficio.

Le attestazioni ISEE possono essere ottenute dai CAAF (Centri Assistenza Autorizzati Fiscale) o ad altri Sportelli ISEE autorizzati oppure direttamente tramite accesso al sito internet:

www.inps.it - sezione servizi online - servizi per il cittadino

Al momento della presentazione della domanda è obbligatorio essere in possesso dell'attestazione ISEE in corso di validità o della ricevuta attestante la presentazione della DSU ISEE al CAAF, o della ricevuta dell'appuntamento presso il CAAF per il rilascio dell'attestazione ISEE stessa. I valori dell'attestazione ISEE devono comunque essere dichiarati al competente Ufficio Casa del Comune prima della scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al Bando e in specifico entro il 29/06/2019, pena decadenza dalla presentazione della domanda stessa.

NB: Il nucleo familiare di riferimento al momento della domanda è quello definito dal DPCM n. 159/2013 al fine dell'ottenimento dell'attestazione ISEE. Ai fini del presente Bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e dalla famiglia anagrafica. Nel caso di variazioni del nucleo familiare avvenute dopo la presentazione della domanda e che possono provocare mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche sono accettabili solo prima dei termini di chiusura del Bando.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda nonché al momento dell'erogazione del contributo, pena la decadenza del beneficio.

L'erogazione del contributo avverrà sulla base della presentazione delle ricevute comprovanti l'effettivo pagamento del canone di locazione, sulle quali dovrà essere stata apposta la relativa marca da bollo in vigore.

Art. 2 - Presentazione della domanda

La domanda di contributo può essere presentata dal titolare del contratto di locazione o da qualunque altro componente maggiorenne del suo nucleo familiare.

Nel caso il titolare del contratto di locazione non abiti più nell'alloggio locato, la domanda può essere presentata dal soggetto che è succeduto nel contratto ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 392/1978.

Nel caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari si applicherà, ai fini del calcolo del contributo, la suddivisione del canone previsto dal contratto di locazione fra tutti i nuclei familiari residenti nell'alloggio stesso.

Il valore del canone di locazione di riferimento è quello alla data di presentazione della domanda, relativo all'anno 2019, risultante dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori e compresi gli aggiornamenti ISTAT, se previsti.

Nel caso di variazione del contratto di locazione successiva al momento della presentazione della domanda e al termine di chiusura del Bando, il soggetto richiedente ha l'obbligo di presentare, pena la decadenza dal contributo, una dichiarazione sostitutiva relativa alla nuova locazione; il competente Ufficio provvederà a verificare il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 1 del presente Bando.

Art. 3 - Autocertificazione dei requisiti

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti e delle condizioni per la partecipazione al presente Bando, mediante la compilazione del MODULO di domanda IN TUTTE LE SUE PARTI, pena rigetto della stessa.

In fase di istruttoria, nel caso di dichiarazioni ritenute erranee o incomplete, il competente Ufficio provvederà a richiedere integrazioni o rettifiche.

NB: Nel caso di soggetti che hanno un'attestazione ISEE con valore "zero" oppure con valore inferiore comunque incongruo rispetto al canone di locazione, l'erogazione del contributo è possibile soltanto in presenza di una o più delle seguenti circostanze che il richiedente dovrà autocertificare:

- o usufruisce di assistenza da parte dei Servizi sociali dell'Unione e/o dell'ASL;
- o usufruisce di redditi certificabili di qualunque tipo (lavoro dipendente o autonomo o esenti da IRPEF) percepiti successivamente al 1° Gennaio 2019 ;
- o altra fonte accertabile di sostentamento del proprio nucleo familiare che permette il pagamento del canone di locazione anche derivante da aiuto economico di terzi, i quali sono tenuti a loro volta a dimostrare di avere sufficiente capacità economica da consentire di prestare aiuto.

NB: Il valore dell'attestazione ISE è ritenuto incongruo rispetto al canone di locazione quando la somma dei redditi IRPEF è inferiore al canone di locazione maggiorato del 20% (IRPEF < canone + 20%).

I soggetti che presentino situazioni valutate inattendibili ai fini del sostentamento familiare saranno esclusi dal beneficio economico.

Art. 4 - Articolazione e criteri delle graduatorie

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti sono collocati nella Graduatoria distinti nelle Fasce A) e B), ai sensi dell'articolo 1 punto 9) del presente Bando.

Nell'ambito delle due Fasce la Graduatoria è ordinata secondo la maggiore percentuale di incidenza canone di locazione/valore ISE.

Nel caso di soggetti aventi la stessa percentuale di incidenza canone di locazione/valore ISE, la Graduatoria è predisposta in base all'ordine crescente del valore ISEE.

Nel caso di ulteriore parità l'ordine verrà assegnato tramite sorteggio.

Art. 5 - Formazione e pubblicazione delle graduatorie

a) Istruttoria delle domande:

-Il servizio apposito, all'interno dell'Area Amministrativa Contabile del Comune di Casale Marittimo (Pi), procede all'istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni di cui al presente Bando; provvede all'effettuazione dei conteggi relativi alla percentuale di incidenza canone di locazione/valore ISE e alla formazione delle Graduatorie relative alla Fascia A e alla Fascia B. Nella graduatoria provvisoria e definitiva non saranno riportati i nominativi dei richiedenti il contributo, ma verrà riportato il numero di protocollo attribuito al momento della presentazione della domanda.

Saranno escluse le domande dei richiedenti non in possesso dei requisiti di cui al presente Bando.

b) Pubblicazione delle Graduatorie:

- la Graduatoria Provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione, è pubblicata all'Albo pretorio "on-line" del Comune di Casale Marittimo per 10 giorni consecutivi.

Avverso la stessa può essere presentato ricorso inderogabilmente entro 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione della Graduatoria Provvisoria a pena di inammissibilità

La pubblicazione delle Graduatorie Provvisorie degli aventi diritto e dell'elenco degli esclusi sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt. 8 e 10/bis della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Contestualmente alla decisione degli eventuali ricorsi, attraverso il competente Servizio approva la Graduatoria Definitiva che verrà pubblicata all'Albo Pretorio "online" del Comune per 10 giorni consecutivi.

Le Graduatorie Definitive sono valide soltanto per l'anno 2019.

Art. 6 - Modalità di assegnazione dei contributi

I contributi saranno erogati nei limiti delle dotazioni annue assegnate dalla Regione Toscana al Comune di Casale Marittimo (Pi), eventualmente integrate con risorse proprie dell'Ente.

I requisiti di ammissione dovranno permanere al momento dell'erogazione del contributo.

I contributi verranno liquidati, fino ad esaurimento delle risorse disponibili sulla base delle Graduatorie Definitive, secondo i seguenti criteri di priorità:

1. ai soggetti collocati nella Fascia A
2. ai soggetti collocati nella Fascia B

La collocazione in Graduatoria non comporterà automaticamente diritto all'erogazione del contributo restando l'effettiva liquidazione, così come la determinazione della sua effettiva entità, subordinata al trasferimento di risorse sufficienti da parte della Regione Toscana e alle disposizioni del presente Bando.

Il Comune di Casale Marittimo (Pi) , nel caso in cui le risorse assegnate dalla Regione Toscana risultassero insufficienti a coprire il fabbisogno rilevato, si riserva la facoltà di erogare il contributo in percentuali omogenee e/o variabili che potranno essere inferiori al 100% del contributo teorico spettante, secondo modalità e criteri definiti dalla delibera di Giunta Comunale.

Le risorse trasferite dalla Regione e quelle messe a disposizione dall'Ente saranno destinate alla copertura del fabbisogno della Fascia A); eventuali altre risorse se disponibili, verranno ripartite con l'ottica di soddisfare il maggior numero possibile di soggetti inseriti nella Fascia B).

E' facoltà dei Comuni, all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, destinare una percentuale delle stesse alla fascia "B". Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia "A", non può superare il 40% delle risorse assegnate.

Art. 7 - Durata ed entità del contributo

Il contributo ha durata annuale e corrisponde a quanto disposto dal Decreto 7 Giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici.

L'entità del contributo teorico è determinata in rapporto all'incidenza del canone annuo 2019, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori e compresi gli aggiornamenti ISTAT, sul valore ISE.

Il contributo teorico è così calcolato:

- a. per i nuclei familiari collocati nella Fascia A (valore ISE del nucleo familiare non superiore a Euro 13.338,26), corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del valore ISE fino a concorrenza (contributo = canone - 14% del valore ISE) e comunque fino ad un massimo di Euro 3.100,00 annui;
- b. per i nuclei familiari collocati nella Fascia B (valore ISE del nucleo familiare compreso tra Euro 13.338,26 ed Euro 28.684,36 e valore ISEE non superiore a Euro 16.500,00) corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del valore ISE fino a concorrenza (contributo = canone - 24% del valore ISE) e comunque fino ad un massimo di Euro 2.325,00 annui.

| Fascia | Incidenza canone annuo/Valore ISE | Entità del Contributo |
|-----------------|-----------------------------------|---|
| FASCIA A | non inferiore al 14% | Incidenza canone/VALORE ISE ridotta al 14% per un contributo teorico massimo di € 3.100,00 |
| FASCIA B | non inferiore al 24% | Incidenza canone/VALORE ISE ridotta al 24% per un contributo teorico massimo di € 2.325,00 |

Il contributo decorre dal 1° Gennaio 2019 o comunque e dalla data della stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta. Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

L'importo del contributo da erogare è proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione; le frazioni di mesi inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

Il contributo di cui al presente Bando non è cumulabile con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati ed in qualsiasi forma a titolo di sostegno abitativo compreso i contributi straordinari stanziati dalla Regione Toscana per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole, se erogati al locatore a sanatoria delle morosità per lo stesso periodo di riferimento (anno 2019).

Per i nuclei familiari che nel 2019 hanno beneficiato dell'integrazione del canone di locazione da parte del Servizio Sociale, il contributo teorico attribuito ai sensi del presente Bando non si aggiungerà a quanto già ottenuto dall'Ente, ma andrà a scomputo di tale somma.

L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nella graduatoria vigente per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nella suddetta graduatoria. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di E.R.P. è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di consegna dell'alloggio. La rinuncia non motivata all'assegnazione di un alloggio di E.R.P. è causa di decadenza dal diritto al contributo.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio dello stesso Comune successivamente al momento della presentazione della domanda, il contributo è erogabile solo previa verifica del mantenimento dei requisiti previsti dall'art. 1 del presente Bando ed il contributo spettante sarà calcolato fino alla quota massima risultante dalla Graduatoria.

Nel caso di trasferimento in altro Comune sarà erogata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio al quale si riferisce la domanda.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'alloggio relativamente all'anno 2019 e sulla base della documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi purché gli stessi, entro 20 giorni dal decesso, ne facciano specifica richiesta presentando idonea certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato di eredi.

Tuttavia si specifica che, se alla data di presentazione della domanda siano presenti nel nucleo del de cuius altri componenti, il contributo verrà liquidato a questi ultimi, anziché agli eredi, purché questi risultino in possesso di subentro nel contratto di locazione.

Art. 8 - Modalità di erogazione del contributo

I beneficiari del contributo dovranno presentare al competente Ufficio, le ricevute di pagamento, o documenti equipollenti, per dimostrare l'effettivo pagamento del canone di locazione relativo al periodo: Gennaio / Dicembre 2019, con applicata la relativa marca da bollo in vigore.

Va prodotta anche la dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta annuale di registrazione del contratto di locazione o, in alternativa, l'esercizio dell'opzione per la "cedolare secca" da parte del locatore.

In caso di mancato pagamento di alcune mensilità, il contributo verrà proporzionalmente ridotto tenendo conto delle mensilità mancanti senza che al Comune possa essere imputata alcuna responsabilità.

La mancata presentazione della documentazione sopra indicata comporta la decadenza automatica dal relativo beneficio.

Il competente Ufficio non è tenuto ad alcuna forma di sollecito.

Il contributo verrà erogato esclusivamente sulla base della documentazione presentata. L'accredito dell'eventuale contributo assegnato su conto corrente o carta prepagata con IBAN, potrà avvenire solo se risulta intestato alla persona che ha sottoscritto la domanda. Il codice IBAN dovrà essere allegato alla domanda su apposito documento rilasciato dalla Banca o da altro Ente autorizzato.

In base a quanto previsto dalla Delibera G.R. 581 del 06/05/2019, con la quale sono state portate modifiche ad alcuni criteri per l'accesso al contributo canoni di locazione di cui alla L. 431/98, è stabilito che l'importo minimo erogabile al richiedente non può essere inferiore al 10% del canone annuo e in ogni caso non inferiore a € 200,00.

Art. 9 - Procedure esecutive di sfratto per morosità

Ai sensi del Decreto-Legge 13 Settembre 2004 n. 240 convertito in Legge n. 269/2004 il soggetto collocato in graduatoria che abbia in corso una procedura di sfratto per morosità, potrà accedere al contributo alle seguenti condizioni:

1. che il locatore sia disponibile ad accettare il contributo sia anche per un importo minore del debito sempre se ciò può interrompere la procedura di sfratto o rinviarla di un anno;
2. che il locatore, pur nell'eventualità di rimanere creditore per la parte del debito non compensata, sottoscriva un impegno a non attivare procedure di sfratto sul debito pendente almeno fino al Bando successivo.

Tali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal conduttore e dal locatore ed allegate al Modulo di domanda al momento di presentazione della stessa, pena l'esclusione.

Art. 10 - Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente Bando devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Casale Marittimo (Pi), disponibili presso:

- la pagina web del Comune di Casale Marittimo: www.comune.casale-marittimo.pi.it
- Ufficio Casa dell'Area Amministrativa Contabile del Comune di Casale Marittimo (Pi)

Le istanze, debitamente compilate, sottoscritte e corredate della relativa documentazione, devono essere inoltrate con una delle seguenti modalità:

- a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Casale Marittimo (Pi).
- *trasmesse con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente mediante il servizio postale con Raccomandata A/R indirizzata a: Ufficio Protocollo – Comune di Casale Marittimo(Pi) - Via del Castello,133 - 56040 Casale Marittimo (Pi). in tal caso, per il rispetto del termine ultimo, non fa' fede il timbro postale accettante, bensì la data di ricevimento del Protocollo del Comune di Casale Marittimo (Pi). Tali domande dovranno pervenire improrogabilmente entro il termine di scadenza del 29 Giugno 2019, ore 12,00. A tale proposito l'Ufficio Protocollo del Comune solo nel giorno di scadenza dovrà apporre insieme al protocollo anche la data di presentazione della domanda.*

Le domande, anche se spedite per posta, che perverranno oltre tale termine **NON SARANNO ACCETTATE.**

- tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo:
comunecasale@postacert.toscana.it

Il Comune di Casale Marittimo (Pi), non è responsabile in ordine ad eventuali disguidi imputabili al servizio postale. Nel caso di trasmissione tramite servizio postale o terza persona, alla domanda deve essere allegata copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Art. 11 - Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune di Casale Marittimo (Pi), procede ad effettuare controlli a campione, nella misura non inferiore al 10% dei soggetti beneficiari del contributo e controlli in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese,

avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, tramite accesso alle banche dati a disposizione della Pubblica Amministrazione, anche con la collaborazione della Guardia di Finanza. Inoltre, come previsto dalla normativa vigente in materia, il Responsabile dell'Area Amministrativa/Contabile dell'Ente, trasmetterà agli Uffici Territoriali della Guardia di Finanza, gli elenchi degli aventi diritto nei casi che l'Ufficio stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione. Ai fini dell'attuazione dei controlli, nel caso i dati richiesti non siano già in possesso di altre Pubbliche Amministrazioni, il Comune di Casale Marittimo (Pi) può richiedere ai partecipanti idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, decade dai benefici eventualmente ottenuti. In tale l'Ente agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali, e provvederà ad applicare le apposite sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Art.12 - Trattamento dei dati personali

I dati personali dei soggetti interessati saranno trattati con criteri atti a garantire la loro riservatezza e sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice della privacy), e al Regolamento U.E.2016/679. Nel modulo di domanda il richiedente, preso atto dell'informativa sull'uso dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento U.E.2016/679, esprime il consenso scritto al loro trattamento.

Informativa ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679

In osservanza di quanto disposto dall'art. 13 del regolamento U.E. 679/2016 il Comune di Casale Marittimo (Pi) fornisce le seguenti informazioni agli utenti in merito all'utilizzo dei dati personali.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Casale Marittimo (Pi), Via del Castello n. 133, 56040 Casale Marittimo (Pi), Tel. 0586 653411 (centralino) – PEC: comunecasale@postacert.toscana.it

Il Responsabile della protezione dei dati è il Dr. Igor Rossi, quale soggetto esterno per il Comune di Casale Marittimo (Pi), che può essere contattato scrivendo presso la sede legale del Comune di Casale Marittimo (Pi) all'indirizzo di PEC: comunecasale@postacert.toscana.it

Il responsabile del procedimento è la Sig.ra Manzi Furietta, Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile dell'Ente secondo gli atti di organizzazione vigenti.

Il titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, mediante una o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. A norma dell'art. 6 del Regolamento U.E. 2016/679 il trattamento è lecito solo se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
- b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica.
- e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
- f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti.

I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti delle P.A. ai fini archivistici.

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento. L'interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso prestato. In questo ultimo caso, la revoca del consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca. L'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d) del Regolamento U.E. 2016/679. Il titolare del trattamento deve informare l'interessato se la comunicazione dei dati è richiesta dalla Legge e delle possibili conseguenze per la mancata comunicazione di tali dati.

Art. 13 - Informazioni

Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Casa -Area Amministrativa Contabile -del Comune di Casale Marittimo (Pi), dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12,00.(Furietta Manzi 0586 653404 – Responsabile Area Amm.va/Contabile, oppure Salvini Paola 0586 653406 – Ufficio Casa dell'Ente).

Art. 14 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa riferimento alla Legge 431/98 e decreti attuativi, agli atti di cui in premessa ed alla vigente normativa in materia, inoltre alla Delibera Regionale n. 581 del 06/05/2019, Allegato "A":

Il Responsabile del procedimento è la sig.ra Manzi Furietta - Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile del Comune di Casale Marittimo (Pi) .

Casale Marittimo (Pi), lì 24 Maggio 2019

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA CONTABILE**
(Furietta Manzi)